



Tribunale di Como
I Sez. Civile – FALLIMENTARE

R.g. PDC 1/2021

IL GIUDICE

Dott. Marco MANCINI

visto il piano del consumatore depositato da DE LUCA LAURA;
esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C. Dr Danilo D'AMICO;
esaminata la relazione integrativa del citato OCC
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede nella provincia di Como;
rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;
dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in rapporto alle quali si debba valutare l'opportunità della sospensione, così come previsto dall'art.12 bis comma II della legge in esame;
visto l'art. 12 bis l. n. 3/2012;

FISSA

l'udienza del 22.11.2021 ore 12.00 per l'esame del piano VIA TEAMS ;
dispone

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza a cura del professionista nominato con le modalità più opportune

stabilisce


la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito www.tribunaledicomo.it entro 5 gg da oggi a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Como, 20.9.2021

Il giudice

Dott. Marco Mancini



TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
IL GIUDICE

Dott. Marco Mancini

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto o trattazione cartolare a seguito della decretata emergenza sanitaria (in particolare art 221 DL n 34/2020, conv in L n 77/2020; art 23 e 23 bis DL n 137/2020);

visti i provvedimenti del D.G.S.I.A. che indicano il programma "TEAMS" di Microsoft quale idoneo strumento per la realizzazione del collegamento da remoto;

Visto l'art 7, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (GU n.175 del 23-7-2021) che **ha prorogato sino al 31 dicembre 2021** l'applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 221 (co 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10) decreto-legge n 34/2020 nonché 23 (commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10) e 23-bis (co. 1, 2, 3, 4 e 7, e 24) DI 137/2020;

ritenuto pertanto necessario confermare le modalità di svolgimento delle udienze già disposte in base alle citate pregresse disposizioni e alla luce delle circolari presidenziali già emesse

DISPONE

che l'udienza sia tenuta mediante l'applicativo MICROSOFT "TEAMS" e, a tal fine, indica il seguente link ipertestuale, che - nel giorno e nell'orario già indicato - consentirà l'accesso alla stanza virtuale del Giudice:

Stanza Virtuale

che i partecipanti (difensori, parti, ivi compreso il PM, ausiliari) si colleghino al suddetto link secondo le modalità operative sotto indicate, fatta salva, **SOLTANTO IN CASO DI MOTIVATA IMPOSSIBILITÀ** ad eseguire il collegamento, la facoltà di comparire personalmente in udienza innanzi al giudice presente in aula (stanza n. 415 piano 4°)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA

1. dotarsi di un PC munito di videocamera e microfono (ovvero di smartphone in caso si preferisca tale strumento);
2. scaricare e installare Google Chrome (link: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/);
3. il giorno dell'udienza, qualche minuto prima, gli interessati dovranno cliccare sul link ipertestuale indicato nel decreto di fissazione d'udienza (per accedere è sufficiente posizionare il cursore del mouse sul link sottostante e cliccare con il mouse sullo stesso link digitando contestualmente il tasto ctrl ovvero copiando il link nella barra di ricerca del browser);
4. si aprirà una nuova finestra nella quale si dovrà scegliere come accedere alla riunione di Teams (scaricare l'app di Teams se non in possesso oppure continuare sul browser);
5. si aprirà una schermata generale di Microsoft Teams ove l'utente dovrà cliccare sul riquadro "Partecipa come ospite" oppure "Partecipa ora" (si raccomanda per il corretto utilizzo a non registrarsi su Teams oppure di uscire dall'account Teams in uso);
6. **SI RACCOMANDA di inserire nel campo "Nome" SOLTANTO IL NUMERO DEL FASCICOLO** (che verrà visualizzato dal giudice e dagli altri partecipanti) e cliccare su "partecipa alla riunione" o "partecipa ora";
7. l'utente verrà connesso con l'anticamera della stanza virtuale del Magistrato (con la dicitura a breve uno degli utenti della riunione ti farà partecipare);
8. la funzione video dovrà essere mantenuta attivata per tutta la durata della riunione;
9. quando il Giudice darà inizio all'udienza, consentirà agli interessati di partecipare; l'eventuale prolungamento dell'attesa dell'utente nell'anticamera virtuale potrebbe dipendere da un fisiologico ritardo dell'udienza (legato alla necessità di esaurimento di precedenti incumbenti dell'Ufficio): è quindi opportuno che l'utente non abbandoni.

10. quando egli verrà ammesso dal Giudice, si troverà connesso in ambiente Microsoft Teams, cioè in una stanza virtuale nella quale potrà interloquire via audio e video con il Magistrato e le altre parti;

11. successivamente l'udienza verrà celebrata come di consueto e il giudice provvederà alla verbalizzazione sintetica, con possibilità di esibire documenti e visionare il verbale mediante l'opzione condivisione (che verrà opportunamente illustrata dal Giudice);

12. al termine dell'udienza i partecipanti dovranno cliccare sull'icona rossa che appare al centro della schermata;

13. in caso di comparizione personale di un interessato con altri in collegamento via teams, l'udienza si svolgerà in modalità "mista", garantendo il giudice comunque il contraddittorio orale.

Si comunichi

IL GIUDICE

(Dott. Marco Mancini)

STUDIO LEGALE
Avv. ALICE GUIZZETTI
LECCO - VIA CAPRERA, 3 TEL. 0341/282775 FAX 0341/1918087
e-mail: guizzettialice@gmail.com PEC: alice.guizzetti@lecco.pecavvocati.it
CF: GZZLCA78A52E507T; P.IVA 03171200136

AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE n.3/2012 e
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

DE LUCA Laura, nata a Giussano, il 28/08/1988, residente in Lurago d'Erba, Via Kennedy, 2/E, CF: DLCLRA88M68E063A, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rappresentata e difesa giusta procura depositata nel fascicolo telematico dall'Avv. Alice Guizzetti (CF: GZZLCA78A52E507T) nel cui studio in Lecco, Via Caprera, 3, elegge domicilio e presso cui chiede vengano effettuate tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo pec : alice.guizzetti@lecco.pecavvocati.it.

PREMESSO:

In via preliminare si fa presente che la Sig.ra De Luca Laura è stata ammessa con provvedimento del 22/06/2020 dell'Ordine degli Avvocati di Como (All.A) al patrocinio a spese dello Stato e, successivamente ha provveduto a nominare l'Organismo di Composizione della Crisi individuato nell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como e, il 23/09/2020, su proposta del suddetto Organismo, la ricorrente ha nominato quale Gestore della Crisi il Dr.D'Amico Danilo di Como il quale ha accettato l'incarico.

Conseguentemente si ritiene che il compenso che dovrà essere versato all' Organismo di Composizione della Crisi, al pari del compenso allo scrivente difensore, dovranno essere liquidati dal Giudice in sede di approvazione del Piano del Consumatore e posti a carico dello Stato. Ciò secondo quanto disposto dagli artt.82-83-85 del TU

n.115/2002 in relazione ai compensi liquidabili al difensore, al consulente di parte ed al consulente del Giudice. Inoltre si richiama la sentenza n.9529/2013 della Suprema Corte secondo cui, seppure l'attività stragiudiziale non sia ricompresa nelle attività difensive liquidabili a carico dallo Stato, *"Nondimeno, allorché detta attività venga espletata in vista di una successiva azione giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato ed il professionista non può chiederne il compenso al cliente ammesso al patrocinio gratuito, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare"*. Anche con la sentenza n. 24723/2011 la Corte di Cassazione sancisce che *"l'onere posto a carico dello Stato e quindi della collettività intanto è giustificato in quanto sia preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale ... perché altrimenti si verrebbe a negare il riconoscimento di diritti per l'impossibilità del singolo di accedere alla giurisdizione a causa delle proprie condizioni economiche."* Precisa poi la Corte con la richiamata sentenza che possono considerarsi *"giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (e sulla base di tale presupposto è stato riconosciuto dovuto il compenso per l'assistenza e l'attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata dal medesimo."* In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Torino con la sentenza Sez. VI Civile del 16/11/2017.

Con riferimento a quanto disposto dall'art.83 in relazione al compenso liquidabile a carico dello Stato al consulente di parte e al consulente del Giudice si ritiene che, poiché il ricorso alla procedura di sovraindebitamento a norma della L.n. 3/2012 impone l'ausilio e da parte dell'istante, e da parte del Giudice, dell'Organismo di Composizione della Crisi anche il compenso da riconoscere a detto Organismo dovrà rientrare a pieno titolo nell'ambito di applicazione del T.U. n.115/2002.

Svolgendo una semplice constatazione di fatto inoltre si giungerebbe alla medesima conclusione supportata dagli elementi di diritto e dalle decisioni giurisprudenziali sopra riportate. Pare ovvio che, qualora l'istante sovraindebitato avesse la possibilità di pagare professionisti e debiti non richiederebbe l'accesso alla procedura de quo.

Nel merito mi pregio segnalare quanto segue:

- La Sig.ra De Luca Laura è coniugata con il Sig. Verta Agostino, nato a Cetraro, il 16/04/1988 ed hanno optato per il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione è nata il 16/12/2014 la figlia Vittoria;
- la ricorrente è madre altresì di Edoardo De Luca nato da una precedente relazione;
- in data 10/04/2019 veniva omologata la separazione consensuale tra la ricorrente ed il Sig. Verta;
- prima di contrarre matrimonio con la Sig.ra De Luca, il Sig. Verta ha acquistato in piena proprietà esclusiva, immobile che, in seguito, è divenuto abitazione del nucleo familiare;
- nel corso dell'unione matrimoniale le parti stipulavano i seguenti finanziamenti che costituiscono la posizione debitoria complessiva in capo alla Sig.ra De Luca cui va aggiunto l'importo della posizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate frutto di sanzioni amministrative comminate al Sig. Verta il quale aveva in uso autoveicolo a suo tempo intestato all'istante. Si precisa che la Sig.ra De Luca è venuta a conoscenza delle suddette sanzioni soltanto grazie all'ispezione allegata alla presente istanza e ciò è confermato dalla mancata notifica delle sanzioni originarie che si desume dalle cartelle allegate quale doc.5.;

- i suddetti debiti sono stati contratti durante il matrimonio e al fine di fare fronte alle esigenze familiari e procedere al saldo delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile. Purtroppo la posizione debitoria è stata assunta soltanto a nome della Sig.ra De Luca ma, all'epoca in cui i debiti sono stati contratti il nucleo familiare godeva delle entrate relative alla retribuzione percepita dalla Sig.ra De Luca e quella percepita dal marito Verta Agostino e pertanto i coniugi ritenevano di potere fare fronte all'esposizione debitoria.
- Per completezza espositiva si fa presente che è attualmente pendente avanti a codesto Tribunale procedimento per l'affidamento superesclusivo alla Sig.ra De Luca della figlia minore Verta Vittoria rubricato al n.VG 2340/2020 Dr.ssa Stoppa, udienza fissata per il 13/04.

- 1) finanziamento con Deutsche Bank Como con importo iniziale pari ad €3.884,00 per esigenze di liquidità della famiglia con rata mensile pari ad €64,00 con saldo alla data odierna par ad €. 1.079,31. La Sig.ra De Luca ha sospeso tutti i pagamenti anche relativi a questa posizione. (doc.1 e 1A);
- 2) finanziamento con Agos cumulativo stipulato al fine di definire altre posizioni debitorie in capo alla Sig.ra De Luca ed al Sig.Verta e saldare le spese di ristrutturazione della casa familiare per importo iniziale pari ad €22.288,88, con rata mensile pari ad €281,00 con saldo alla data odierna par ad €20.499,94 (doc.2);
- 3) carta di credito revolving non più in uso rilasciata contestualmente alla stipula del finanziamento di cui sopra per l'acquisto di beni e alimentari per la famiglia con rata mensile pari ad €50,00 con saldo alla data odierna par ad €. 2.100,00 (doc.3);
- 4) carta di credito American Express Revolving non più in uso per l'acquisto di beni e alimentari per la famiglia con rata mensile pari ad €63,00 con saldo alla data odierna par ad €. 2.685,65(doc.4);

5) il dott. D'Amico nella sua qualità di gestore della crisi comunicava al difensore dell'istante ulteriore posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate per contravvenzioni al codice della strada per €1.910,18 debito da considerarsi al privilegio ex art.2752, comma 4 c.c. (doc.5);

- la Sig.ra De Luca, a seguito della separazione personale dal marito Verta Agostino, non è più in grado di provvedere al pagamento dei suddetti debiti avendo le seguenti spese ricorrenti:

A) l'alloggio occupato dalla Sig.ra De Luca e dal nucleo familiare è alla medesima locato in forza di regolare contratto registrato al numero 000405-serie 3T, codice identificativo TMM19T000405000VD (doc.8) che prevede la corresponsione di **canone** annuale pari ad €5.400,00 corrispondenti ad **€450,00 mensili**;

B) oltre alle spese per il vitto e il mantenimento della medesima e dei figli De Luca Edoardo e Verta Vittoria, la medesima sostiene le spese per la refezione scolastica pari ad **€874,00 circa annui** (doc.9); spese per utenze pari a circa **€1.900,00 annui** (doc.10).

- Quanto sopra a fronte delle seguenti entrate:

A) il marito Verta Agostino ha versato con cadenza mensile **assegno quale contributo al mantenimento della figlia Vittoria pari ad €400,00** soltanto a seguito di ricorso ex art.156, 6° comma c.c. direttamente dal datore di lavoro del Verta medesimo a cagione dell'inadempimento perdurante dall'omologa della separazione e soltanto fino ad ottobre 2020. Dal mese di novembre 2020 il Sig. Verta, dopo avere presentato le proprie dimissioni volontarie, non ha più versato alcunchè (doc.6 e 7);

B) con decorrenza 01/09/2019 la Sig.ra De Luca ha subito una riduzione di orario da 20 a 15 ore settimanali (doc.11) che ha comportato la riduzione della retribuzione **ammontante a circa €700,00 mensili**. Infatti la Certificazione Unica 2019 redditi 2018 attesta un reddito annuo pari ad €9.743,53 e a decorrere dal 01/01/2021 il datore di

STUDIO LEGALE
Avv. ALICE GUIZZETTI
LECCO - VIA CAPRERA, 3 TEL. 0341/282775 FAX 0341/1918087
e-mail: guizzettialice@gmail.com PEC: alice.guizzetti@lecco.pecavvocati.it
CF: GZZLCA78A52E507T; P.IVA 03171200136

Ovviamente la prospettiva era di continuare nella costruzione della vita familiare e, pertanto, riuscire, con gli sforzi di entrambi, a fare fronte alla situazione debitoria complessiva.

Purtroppo così non è stato e la Sig.ra De Luca si è ritrovata sola con due figli, lo stipendio mensile ridotto, una casa da mantenere e il tutto senza alcun aiuto da parte del coniuge.

Infatti come sopra ricordato il Sig. Verta non ha versato alcuna somma a favore della Sig.ra De Luca per concorrere al mantenimento della figlioletta Vittoria sino a quando non è stato disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro stante il perdurante inadempimento del medesimo Verta e, soltanto sino all'ottobre 2020.

La debitrice De Luca Laura potrà pertanto essere ammessa alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge n.3/2012, in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (non essendo un imprenditore) e in quanto a causa della riduzione dell'orario di lavoro e della separazione personale si è manifestato un gravoso squilibrio tra le obbligazioni assunte e le entrate della medesima non essendo proprietaria di alcun bene prontamente liquidabile per fare fronte alle proprie obbligazioni.

Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 comma secondo della citata Legge n.3/2012 in quanto la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti oggi invocati; non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge n.3/2012 e in allegato al presente atto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che alla Sig.ra De Luca, decurtate le spese ricorrenti, residua somma pari a circa €.400,00 che la medesima utilizza per fare fronte alle spese di vitto, vestiario e esigenze di vita quotidiana proprie e dei figli minori.

La medesima istante si propone di dare soluzione alla questione sopra rappresentata nel modo seguente.

Grazie all'intervento di prossimi congiunti i quali, a fronte della grave situazione dell'istante, sarebbero disponibili a fornire la Sig.ra De Luca di nuova finanza, la medesima potrebbe versare a saldo e stralcio una quota del debito non superiore al 19% dei debiti chirografari e l'intero per il debito al privilegio, ovvero somma non superiore ad €.7.000,00.

La somma di cui sopra verrebbe versata in unica soluzione, pro-quota a tutti i debitori e per intero all'Agenzia delle Entrate secondo lo schema di seguito riportato.

Subordinatamente a quanto sopra la disponibilità mensile dell'istante, a fronte di spese ed entrate come rappresentate nel presente atto, non è superiore ad €.80,00 e, conseguentemente, la Sig.ra De Luca potrebbe versare, a saldo e stralcio del debito, somma non superiore al 40% del debito complessivo, mediante pagamento mensile di piccole rate non superiori ad €.80,00.

STUDIO LEGALE
Avv. ALICE GUIZZETTI
 LECCO - VIA CAPRERA, 3 TEL. 0341/282775 FAX 0341/1918087
 e-mail: guizzettialice@gmail.com PEC: alice.guizzetti@lecco.pecavvocati.it
 CF: GZZLCA78A52E507T; P.IVA 03171200136

PROPOSTA DI PAGAMENTO

SALDO E STRALCIO

Importo pari al 19% per ch

7.001,44

di cui pro quota

205,07 ch

3.894,99 ch

480,92 chc

510,27 ch

1.910,18 pr

7001,44

PAGAMENTO RATEALE

Importo pari al 40%

12.628,61

mediante il versamento di

n. 158 rate da € 80,00 cad di cui pro quota

431,72 2,73 ch

8.199,98 51,95 ch

1.012,47 6,41 ch

1.074,26 6,81 ch

1.910,18 12,10 pr

12.628,61 **80,00**

Nel caso in cui si ritenga non rientri nelle spese liquidabili a carico dello Stato in virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, dovrà essere versato altresì il compenso all'Organismo di Composizione della Crisi stimato in circa € 1.764,00

La debitrice è consapevole della grave situazione in cui versa e ritiene che il Piano proposto in via principale rappresenti la soluzione auspicabile e più facilmente percorribile per soddisfare i propri creditori nella misura maggiore possibile e in modo certo e tempestivo, incidendo nel minor modo possibile sul bilancio familiare.

La proposta in via subordinata di pagamento rateale costituisce, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità per il soddisfacimento dei crediti continuando a fare fronte alle spese ricorrenti del nucleo familiare azzerando così i propri debiti.